

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025

383/2025/R/GAS

ADOZIONE DI DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 555/2022/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 494/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 604/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 333/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 389/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 482/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 333/2024/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 328/2025/R/gas;
- il comunicato 30 gennaio 2023, recante “*Settlement* gas: applicazione della delibera 555/2022/R/gas - Articolo 5, comma 5.3, della deliberazione 555/2022/R/gas” (di seguito: comunicato 30 gennaio);
- il comunicato 6 agosto 2024, recante “Applicazione dell’articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas nei casi di avvicendamento del gestore a seguito di nuova gara” (di seguito: comunicato 6 agosto 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas disciplina un meccanismo incentivante per le imprese di distribuzione gas funzionale alle procedure di *settlement*, volto a favorire la massima tempestività da parte delle stesse a rettificare i dati di prelievo dei punti di riconsegna (di seguito: PdR) che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza in sessione di bilanciamento o aggiustamento e, per i quali, di conseguenza, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) ha proceduto ad attribuire un prelievo convenzionale ai sensi dei commi 9.4 e 19.4 del TISG (c.d. sterilizzazione);
- nello specifico, il comma 3.2 della deliberazione 555/2022/R/gas definisce come viene calcolato l’ammontare della penalità P_{Ret} sulla base del numero progressivo di sterilizzazioni (per PdR, mese e anno di competenza) e di un corrispettivo α differenziato in ragione della classe del gruppo di misura (35 € se $\leq G6$; 70 € se compreso tra G10 e G25; 140 € se $\geq G40$);
- sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) determina l’ammontare della penalità e lo comunica a ciascuna impresa di distribuzione, specificando modalità e tempistiche di versamento dalla medesima definite. Gli importi sono posti a valere sul conto relativo al *settlement* gas, mantenendone separata evidenza e dandone informativa all’Autorità;
- il sopracitato articolo 3 è entrato in vigore a partire dall’anno 2024, a seguito dell’effettuazione della prima sessione di aggiustamento utile dopo il mese di maggio 2023. Con il comunicato 30 gennaio 2023 è stato chiarito che la sessione di aggiustamento annuale del 2023 non poteva essere considerata utile ai fini del calcolo della P_{Ret} ;
- con il comunicato 6 agosto 2024 è stato anche specificato che, in caso di avvicendamento del gestore a un altro in seguito a una procedura di gara per l’affidamento del servizio, CSEA terrà in conto eventuali accordi tra gestore uscente e gestore entrante, consentendo, tuttavia, in mancanza di tali accordi, alle imprese di distribuzione interessate di comunicare, entro una data limite, l’avvicendamento nella gestione a seguito di nuova gara e l’impossibilità di procedere alla rettifica del dato per cause da ricondurre esclusivamente al gestore uscente; di conseguenza, in tali casi, CSEA provvederà ad attribuire la penale al precedente gestore. Nei casi, invece, di trasformazioni societarie e di cessione d’azienda, poiché l’acquirente subentra nei contratti inerenti allo svolgimento

dell'attività di impresa, la penalità sarà attribuita all'impresa di distribuzione che gestisce l'impianto - al quale è connesso il PdR - nel momento in cui si svolge la sessione di aggiustamento.

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo di cui all'articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas è stato applicato, per la prima volta, in esito alle procedure di *settlement* di competenza del Gestore del SII relative alla sessione di aggiustamento annuale che si è tenuta nel 2024 e ha riguardato il periodo aprile-dicembre 2023 in relazione ai punti misurati con dettaglio giornaliero; l'ammontare totale delle penalità P_{Ret} è stato pari a 54.635 €;
- lo scorso 20 maggio 2025, a seguito della pubblicazione dei dati della sessione di aggiustamento pluriennale inerente agli anni 2020 - 2023 (per la prima volta l'articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas è stato applicato per una sessione di aggiustamento pluriennale), il Gestore del SII ha trasmesso gli esiti alle imprese di distribuzione interessate e a CSEA, ai sensi del comma 3.3, lettera a), della medesima deliberazione;
- dai dati acquisiti emerge che:
 - a) ricadono nell'ambito del computo della penalità 631.344 PdR, dei quali 623.840 con gruppo di misura installato di classe $\leq G6$;
 - b) le imprese di distribuzione interessate sono 182 e la penalità P_{Ret} ammonta complessivamente a 22.538.110 €, di cui circa l'80% afferente a sole sei imprese;
 - c) diciotto imprese di distribuzione devono versare più di 100.000 €;
 - d) circa il 50% delle imprese di distribuzione (per quasi l'85% del totale dei PdR) presenta un numero di coppie PdR/mese, cui si applica la penalità, inferiore all'1% dei PdR dalle stesse serviti;
- in alcuni casi, comunque residuali, la penale calcolata è di valore particolarmente rilevante, addirittura superiore all'importo massimo previsto per le sanzioni irrogabili dall'Autorità, o almeno superiore al valore del 10% del fatturato dell'impresa di distribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le associazioni delle imprese di distribuzione hanno segnalato la presenza di casi per i quali le procedure adottate dal Gestore del SII non consentono la correzione del prelievo che non ha positivamente superato la verifica di coerenza e, di conseguenza, comportano l'applicazione della penalità di cui all'articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas;
- alcune delle criticità segnalate sono state individuate dal Gestore del SII e risolte o sono in via di risoluzione; tuttavia, vi sono casi per i quali gli interventi del Gestore del SII non riuscirebbero a sanare le situazioni con effetti tempestivi e/o retroattivi, con evidente pregiudizio delle imprese interessate;

- vi sono, poi, dei prelievi che risultano non coerenti per i quali le imprese di distribuzione lamentano l'impossibilità di operare le necessarie rettifiche, a causa di motivi tecnici di elaborazione da parte del SII;
- peraltro, è evidente che qualora l'ammontare della penale dipenda da casi in cui le procedure del Gestore del SII non consentono la rettifica (di seguito: falsi positivi), l'impresa di distribuzione ha comunque diritto a ottenere da quest'ultimo la verifica di tale circostanza affinché la CSEA ricalcoli la penalità applicata, avendo quindi titolo per segnalare al Gestore del SII tale situazione, che il medesimo è tenuto comunque a gestire (a prescindere dall'implementazione o meno di appositi strumenti di elaborazione nel SII).

RITENUTO CHE:

- in ragione della numerosità dei possibili falsi positivi emersi nella sessione di aggiustamento pluriennale riguardante gli anni 2020 - 2023, l'attività funzionale alla loro identificazione e verifica possa risultare particolarmente onerosa e complessa, e sia conseguentemente opportuno individuare azioni volte a mitigare gli effetti negativi degli adempimenti di segnalazione in capo agli operatori e di gestione da parte del Gestore del SII;
- a quest'ultimo riguardo, fermo restando il sopra menzionato diritto dell'impresa di distribuzione a segnalare il falso positivo e chiedere e ottenerne la verifica da parte del Gestore del SII, sia opportuno introdurre una misura semplificata e di agevole e spedita applicazione, basata su assunzioni forfetarie, che consenta alle imprese distributrici di mitigare comunque i predetti effetti negativi connessi ai falsi positivi; una tale misura risulta auspicabile soprattutto in ragione del fatto che, come sopra illustrato, sono interessati, per la maggior parte e in numero elevato, PdR con gruppo di misura installato di classe $\leq G6$ (ossia PdR che alimentano, ciascuno, impianti dai consumi relativamente ridotti);
- a tal fine, sia in particolare opportuno introdurre, con esclusivo riferimento alla sessione di aggiustamento pluriennale relativa agli anni 2020 - 2023, una franchigia basata sul numero totale di PdR serviti dall'impresa di distribuzione nel medesimo periodo, di cui CSEA terrà conto nel calcolo della penalità P_{Ret} ;
- in dettaglio, sia opportuno dimensionare detta franchigia:
 1. assumendo che l'incidenza dei falsi positivi sia inferiore al livello dell'1% di cui alla precedente lettera d);
 2. considerando un ragionevole intervallo rispetto al sopracitato livello per tenere conto delle difficoltà che le imprese di distribuzione possono aver sperimentato specialmente nella correzione dei dati riferiti ai primi anni di applicazione della riforma del *settlement* approvata con la deliberazione 72/2018/R/gas;
- sia opportuno prevedere che, per i casi concernenti PdR dotati di gruppo di misura con classe $\geq G10$, non si applichi la franchigia; trattandosi, infatti, di PdR con consumo maggiore, risulta importante acquisire informazioni di maggiore

- dettaglio circa i relativi falsi positivi, con un onere proporzionato per l'impresa di distribuzione interessata alla rimozione degli effetti dei suddetti falsi;
- sia inoltre opportuno prevedere, al fine di facilitare la gestione di eventuali falsi positivi ulteriori rispetto a quelli compresi nella franchigia, che i casi vengano classificati sulla base delle segnalazioni delle associazioni degli operatori e che CSEA definisca modalità e tempistiche della relativa comunicazione da parte dell'impresa di distribuzione e provveda a ridurre l'ammontare di P_{Ret} dei corrispondenti importi;
 - in un'ottica più generale, sia opportuno evitare che si verifichino casi in cui l'applicazione del suddetto meccanismo comporti effetti manifestamente sproporzionati ed eccessivamente penalizzati, quali quelli per i quali l'ammontare della penale che dovrebbe essere applicata risulti addirittura superiore al limite massimo delle sanzioni irrogabili dall'Autorità; sia pertanto necessario stabilire espressamente che l'ammontare della penale non può comunque superare il valore del detto limite del 10% del fatturato dell'impresa di distribuzione;
 - gli interventi sopra indicati rivestano carattere d'urgenza in ragione delle prossime scadenze previste ai sensi della regolazione sul tema e, pertanto, consentano di non procedere a consultazione preventiva ai sensi dei commi 1.3 e 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di prevedere che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della deliberazione 555/2022/R/gas, limitatamente agli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale relativa agli anni 2020 - 2023, CSEA sottragga dall'ammontare P_{Ret} relativo a PdR dotati di gruppo di misura di classe $\leq G6$, calcolato per ciascuna impresa di distribuzione, una franchigia pari al dieci per cento del prodotto fra N_{ID} e 35 €, con N_{ID} pari a:

$$N_{ID} = \frac{\sum_{m=1}^{48} n_{ID,m}}{M_{ID}}$$

dove:

$n_{ID,m}$ è il numero di PdR, serviti dall'impresa di distribuzione ID nel mese m ;
 m indica ciascun mese compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2023;
 M_{ID} indica, con riferimento a ciascuna impresa di distribuzione ID , il numero di mesi di competenza della sessione pluriennale per i quali $n_{ID,m}$ risulta maggiore di zero;

2. di prevedere che l'impresa di distribuzione possa comunicare a CSEA i casi PdR/mese oggetto di penalizzazione in relazione ai quali le procedure del Gestore del SII non consentono la rettifica. Conseguentemente, CSEA provvede a ridurre l'ammontare di P_{Ret} :

- a) dei corrispondenti importi per i casi che riguardano PdR dotati di gruppo di misura di classe $\geq G10$;
- b) degli importi eccedenti la franchigia per i casi che riguardano PdR dotati di gruppo di misura di classe $\leq G6$.

La comunicazione avviene nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite da CSEA e riporta, per ciascun PdR e mese interessato, la casistica cui è dovuto l'errore tra quelle individuate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

- 3. di stabilire che il Gestore del SII renda disponibile a CSEA il valore del termine N_{ID} per ciascuna impresa di distribuzione, in tempo utile al calcolo dell'importo della franchigia di cui al precedente punto 1. e secondo modalità con la stessa concordate;
- 4. di stabilire che le imprese di distribuzione predispongano e conservino in modo ordinato ed accessibile, insieme alla documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati, una relazione contenente le modalità adottate per l'individuazione delle casistiche oggetto delle comunicazioni di cui al precedente punto 2.;
- 5. di modificare la deliberazione 555/2022/R/gas aggiungendo, dopo il comma 3.5, i seguenti commi:
 - “3.6 Il corrispettivo applicato a ciascuna impresa di distribuzione non può superare il 10% del fatturato della stessa, risultante dall'ultimo bilancio disponibile. L'impresa di distribuzione alla quale CSEA abbia comunicato, ai sensi del precedente comma 3.4, un valore di P_{Ret} superiore a tale limite, attesta tale circostanza a CSEA secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite e pubblicate sul proprio sito internet.
 - 3.7 Nei casi di cui al precedente comma 3.6, CSEA provvede a determinare il nuovo valore di P_{Ret} e a comunicarlo all'impresa di distribuzione interessata.”;
- 6. di prevedere che CSEA pubblichi sul proprio sito modalità e tempistiche funzionali all'applicazione del presente provvedimento entro il 15 ottobre 2025 e trasmetta all'Autorità, per le valutazioni di competenza, una relazione relativa a quanto previsto al precedente punto 2.;
- 7. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Acquirente Unico S.p.A. in quanto Gestore del SII;
- 8. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 555/2022/R/gas, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini